



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

UFFICIO CONTROLLO ATTI
MIUR, MIBAC, MIN. SALUTE e
MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI

3199
15 OTT 2018 MTR/lu

Consigliere

Maria Teresa Polverino

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante “*Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246*”;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*” ed in particolare l'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h);

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante “*Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”, ed in particolare gli articoli 14, 15, 19, 21 e 35;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dirigente dell'area V sottoscritto in data 11 aprile 2006, così come modificato ed integrato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dirigente dell'area V sottoscritto in data 15 luglio 2010;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 19 aprile 2018;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 7 marzo 2012, recante “*Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico*”;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899, concernente l'elenco degli enti per la certificazione delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico, e successive modificazioni;

VISTI gli obiettivi del Sistema della formazione italiana nel mondo enunciati nell'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, per garantire l'identità culturale dei percorsi d'istruzione dell'ordinamento scolastico italiano in una dimensione internazionale, nonché per assicurare la qualità del sistema della formazione italiana nel mondo, il personale dirigenziale, docente e amministrativo della scuola, da destinare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, deve essere in possesso di requisiti culturali e professionali fondamentali;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, per garantire la qualità, l'efficacia e la coerenza del sistema della formazione italiana nel mondo occorre definire

la formazione propedeutica alla destinazione all'estero e le attività di formazione in servizio del personale della scuola da destinare all'estero;

DATO ATTO che l'informativa alle organizzazioni sindacali è avvenuta in data 6 febbraio 2018;

ACQUISITO il concerto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

DECRETA

Articolo 1 ***(Oggetto e finalità)***

1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, di seguito denominato "Decreto legislativo", individua i requisiti culturali e professionali fondamentali dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all'estero, nel limite del contingente previsto dall'articolo 18 del Decreto legislativo.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto legislativo, stabilisce, altresì, le modalità della formazione propedeutica alla destinazione all'estero e le attività di formazione in servizio dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo da destinare all'estero, al fine di garantire la qualità, l'efficacia e la coerenza del sistema della formazione italiana nel mondo di cui agli articoli 2 e seguenti del Decreto legislativo.

Articolo 2 ***(Requisiti culturali e professionali dei dirigenti scolastici)***

1. I requisiti culturali fondamentali richiesti ai dirigenti scolastici da destinare all'estero sono:
 - a) avere una conoscenza di almeno una lingua straniera di livello non inferiore a B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dal bando di selezione, rilasciata da uno degli Enti Certificatori di cui al decreto del Direttore generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni;
 - b) aver partecipato ad attività formative, organizzate da soggetti accreditati dal MIUR, su tematiche afferenti all'intercultura, all'internazionalizzazione o al management.
2. I requisiti professionali fondamentali richiesti ai dirigenti scolastici da inviare all'estero sono:
 - a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno 3 anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza;
 - b) non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all'estero per incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a;
 - c) non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.

Articolo 3 ***(Requisiti culturali e professionali del personale docente)***

1. I requisiti culturali richiesti al personale docente da destinare all'estero sono:
 - a) avere una conoscenza di almeno una lingua straniera di livello non inferiore a B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dal bando di selezione, rilasciata da uno degli Enti Certificatori di cui al decreto del Direttore generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni;
 - b) aver partecipato ad attività formative, organizzate da soggetti accreditati dal MIUR, su tematiche afferenti all'intercultura o all'internazionalizzazione.
2. I requisiti professionali richiesti al personale docente da inviare all'estero sono:
 - a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno 3 anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza;
 - b) non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all'estero per incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a;
 - c) non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.
3. I docenti assegnati alle attività di sostegno, oltre ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, devono possedere la relativa specializzazione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale in servizio presso le scuole europee, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni relative a tali scuole.

Articolo 4

(Personale docente da destinare all'estero come lettore)

1. In aggiunta ai requisiti culturali e professionali di cui all'articolo 3, il personale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del Decreto legislativo da destinare all'estero come lettore deve essere docente di materie letterarie o di lingua straniera nella scuola secondaria di primo o di secondo grado.
2. I docenti di lingua straniera di cui al comma 1 devono, altresì, aver superato almeno due esami di lingua e/o di letteratura italiana secondo la tabella di omogeneità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, allegata ai bandi di concorso per titoli ed esami emanati con DD.DD.GG. 31.03.1999 e 01.04.1999, ovvero aver conseguito 12 crediti nel settore scientifico disciplinare "L FIL LET 10 Letteratura Italiana" (denominazione dell'esame di letteratura italiana) e 12 crediti nel settore scientifico disciplinare "L FIL LET 12 Linguistica Italiana" (denominazione dell'esame: didattica italiana o grammatica italiana o linguistica italiana o storia della lingua italiana).

Articolo 5

(Personale docente da destinare alle iniziative di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo)

1. In aggiunta ai requisiti culturali e professionali di cui all'articolo 3, il personale da destinare alle iniziative di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo deve essere insegnante di scuola primaria o docente di italiano, storia e geografia o di lingua straniera nella scuola secondaria di primo grado.
2. I docenti di lingua straniera di cui al comma 1 devono, altresì, aver superato almeno due esami di lingua e/o di letteratura italiana secondo la tabella di omogeneità del Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca, allegata ai bandi di concorso per titoli ed esami emanati con DD.DD.GG. 31.03.1999 e 01.04.1999, ovvero aver conseguito 12 crediti nel settore scientifico disciplinare "L FIL LET 10 Letteratura Italiana" (denominazione dell'esame di letteratura italiana) e 12 crediti nel settore scientifico disciplinare "L FIL LET 12 Linguistica Italiana" (denominazione dell'esame: didattica italiana o grammatica italiana o linguistica italiana o storia della lingua italiana).

Articolo 6

(Requisiti culturali e professionali del personale amministrativo)

1. Il personale amministrativo della scuola da destinare all'estero deve avere una conoscenza di almeno una lingua straniera di livello non inferiore a B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dal bando di selezione, rilasciata da uno degli Enti Certificatori di cui al decreto del Direttore generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni.

2. I requisiti professionali richiesti al personale amministrativo della scuola da inviare all'estero sono:

- a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno 3 anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza;
- b) non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all'estero per incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a;
- c) non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.

Articolo 7

(Formazione del personale scolastico da destinare all'estero)

1. Per garantire la qualità, l'efficacia e la coerenza del sistema della formazione italiana nel mondo, la formazione dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo da destinare all'estero si articola in formazione propedeutica alla destinazione all'estero e in attività di formazione in servizio.

2. La formazione propedeutica precede e accompagna l'avvio delle attività all'estero ed è finalizzata specificamente alla conoscenza del sistema della formazione italiana nel mondo, con particolare riguardo alle scuole italiane all'estero, così come disciplinato dal Decreto legislativo.

3. La formazione di cui al comma 2 è volta, altresì, a rafforzare la consapevolezza circa l'alta missione svolta dal personale scolastico inviato all'estero ai fini della promozione della lingua e cultura italiana nel mondo e a promuovere la conoscenza delle leggi e degli usi dei Paesi di destinazione. La formazione propedeutica, inoltre, mira a far raccogliere ed elaborare al personale scolastico da destinare all'estero, in termini positivi e con spirito di iniziativa, gli spunti e le opportunità di apprendimento provenienti dalla cultura e dalla società del Paese di destinazione, favorendo l'acquisizione di competenze interculturali per un efficace inserimento lavorativo in un contesto plurilinguistico e multiculturale.

4. L'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (Indire), sulla base delle indicazioni fornite dal MIUR e dal MAECI, assicura la progettazione, l'erogazione e la

gestione della formazione propedeutica, anche attraverso l'utilizzo di risorse digitali e di una piattaforma *on-line*. La formazione propedeutica ha una durata di almeno 12 ore.

5. Indire assicura la formazione in servizio mediante la piattaforma *online* di cui al comma 4, sulla base delle indicazioni fornite dal MIUR e dal MAECI. Il MIUR e il MAECI possono congiuntamente organizzare incontri per la formazione in servizio dei dirigenti scolastici.

6. Le scuole statali all'estero svolgono attività di formazione in ingresso del personale scolastico e attività di formazione in servizio. Tenuto conto delle specificità delle sedi di destinazione, le attività di formazione in servizio sono realizzate in coerenza con le priorità indicate nel Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 e con le esigenze formative specifiche delle realtà locali.


7. La formazione propedeutica e in servizio può comprendere incontri, organizzati dal MAECI, anche per promuovere la conoscenza delle disposizioni in materia di sicurezza connesse con il servizio all'estero.

Articolo 8 (Disposizioni finanziarie)

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del Decreto legislativo, agli oneri derivanti dall'art. 7 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 nei limiti di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

**IL MINISTRO
dell'istruzione, dell'università
e della ricerca
Marco Bussetti**



**IL MINISTRO
degli affari esteri e
della cooperazione internazionale
Enzo Moavero Milanesi**

